

## Transazione del 1789

(Archivio Regole)

Vertendo da quarantotto anni a questa parte seria dispendiosissima lite fra alcune familie consorti, che saranno qui sotto d'una in una nominate, e cognominate, e la vicinia delle ville di Favrio, Vigo e Bolzana in proposito del godimento de' monti Spinal e Manez, e non avendo giovato le replicate decisioni che a maggiormente accendere ed inasprire li animi, trovandosi impegnate attualmente le parti in un giudizio di appellazione perciò ne avvenne che il sottoscritto animato da un sincero ardente desiderio di ridonare a contendenti la pace offrì a medesimi la propria mediazione, che di unanime consenso fu ben anco accettata. Prese in esame adunque le questioni molteplici e controversie, ed avendo presente agli occhi quanto fu nel voluminosissimo processo da colitiganti dedotto ed allegato, non che ascoltati replicatamente a voce li medesimi, propose a questi il seguente piano d'accomodamento, che venendo accettato non solo sopirà tutte le passate controversie ma assicurerà alle parti anco pei tempi avvenire una certa e stabile unione e concordia.

1 - Rinonzieranno le parti alla vertente lite e si riuniranno con fraterno amore, qual si conviene tra persone cristiane e fra buoni vicini.

2 - Che li monti di Spinal e Manez siano e si riconoscano in tutti li futuri tempi di proprietà delle vicinie rispettive consorti, cioè rispetto a Spinal delle vicinie di Favrio, Vigo e Bolzana, Cort, Larzana e Binio, Coltura e Fez, e rispetto a Manez della vicinia di Favrio, Vigo e Bolzana e della vicinia di Cort, Larzana e Binio.

3 - Che li consorti attori e loro discendenti in infinito debbano esser a parte, finocchè dimoreranno in Preore, di tutti li emolumenti e vantaggi in qualsiasi modo, via e forma procedenti da detti monti Spinal e Manez, e di quelli che sono e saranno di ragione de' medesimi.

4 - Che la divisione di questi emolumenti sia fatta ogn'anno, allorché acceda il consenso della pluralità de' voti, ed in caso contrario sarà regolata secondo il praticato.

5 - Che il riparto de' sodetti emolumenti venga fatto sopra il numero de' fuoghi costituenti la Regola de' monti, come fu sempre praticato.

6 - Che li consorti attori e loro discendenti debbano anche sottostare a tutti e cadauno li pesi ed aggravii che riguardano li monti sopradetti.

7 - Che non possano contro loro voglia essere sottoposti ne direttamente né indirettamente ai pesi ed aggravii che la vicinia delle ville consorti Favrio, Vigo e Bolzana concernono, non potendo però né tampoco pretendere di aver parte negli oneri, vantaggi, carità, ed emolumenti, che la vicinia di esse ville riguardano.

8 - Che determinandosi alcuno de' consorti e loro discendenti di voler essere fatti partecipi delli oneri, carità, vantaggi ed emolumenti che concernono la vicinia consorte, che sottostar debbano a tutti li pesi ed aggravii ai quali vanno soggetti gli altri vicini in essa abitanti, cosicchè la loro condizione esser debba in tutto e per tutto conforme ed eguale.

9 - Che partendo in qualche tempo l'una o l'altra delle familie consorti dalla villa di Preore per fissare il suo domicilio fuori di quella comunità, che decada ipso ture dal vicinato di Spinal e Manez, quale non verrà da essi riacquistato se non ritornando a fissare l'attuale dimora in Preore o nel distretto della comunità tutta di questa.

10 - Che venendo in qualunque tempo proposta o decretata la divisione del monte Spinal, che li consorti attori e loro discendenti debbano essere a quella stessa condizione alla quale verranno poste le familie Colò e Scalfi aggregate alla vicinanza di detto monte, remossa però qualunque collusione o frode.

11 - Che parimente venendo proposta la divisione del monte Manez, che li consorti attori e loro discendenti essere debbano considerati e trattati nel modo stesso che verrà considerata la famiglia Bonavida, che è convicina come aggregate a questo e trovasi ora (nella villa di Pez) domiciliata, remossa pur anco qui ogni collusione e frode.

12 - Che né li consorti né li loro discendenti possano però pretendere né unquam ricercare la divisione dei monti, dovendo solo avere luogo le precedenti disposizioni nel caso che dalle rispettive vicinie venisse chiesta e placitata.

13 - Che l'amministrazione de' monti risieda appresso le rispettive vicinie de medesimi, dovendo sussister anco li consoli de monti, come fu osservato in passato.

14 - Che sotto niun pretesto, causa o colore possano mai le Regole de monti o vicinie de medesimi far alcun stabilimento, convenzione o statuto con cui li consorti attori e loro discendenti venissero spogliati direttamente, od indirettamente delle concessioni concordate col presente, e facendosi in di essi danno o pregiudizio, che si abbia a riconoscere nulla, irritato, e di niun valore.

15 - Che volendo li consorti attori e loro discendenti intervenir alle pubbliche Regole di Spinal e Manez, che debbano nel principio dell'anno indicar al console di Spinal, allorché risiederà nelle tre ville, e nelli altri casi al suo giurato, un solo sostituto nelle ville di Favrio, Vigo e Bolzana, che debba avvisarli dell'invito, e rispetto a Manez la nomina dovrà esser notificata ad uno de' consoli del monte medesimo che sogliono risieder in detta vicinia di Favrio, Vigo e Bolzana.

16 - Che venendo detti consorti e loro discendenti eletti a qualche ufficio riguardante li monti Spinal e Manez sia incaricato il sostituto predetto a convocare le Regole, se così sarà ricercato, ed all'effetto provveder ad altri instantanei bisogni; ben inteso però, che li affari ordinarii e che non ammettano dimora possano esser eseguiti da essi consorti se saranno eletti, stando in Preor.

17 - In tanto che col voto delle Regole di Spinal e Manez rispettive verrà fatta qualche previsione tendente al buon regolamento dei detti monti, non mai però pregiudiziale ai diritti de' consorti, si dovranno osservare li statuti e poste antiche de' sudetti e le consuetudini di malga.

18 - Che li consorti attori rinonzino a tutti li proventi, frutti ed emolumenti percepiti dalla vicinia pendente la lite, e che percepirà nell'anno corrente 1789.

L'articolo che segue è omissis in questa copia e lo riportiamo da un'altra in "Rese di Conto 1740-1836" (ARE).

19 - Che le spese giudiziarie compreso anco quelle del altro pagate dal di del compenso soto notato nella persona del Signor Lodovico Giovanni de Lutti inclusive siano sanate dalla vicinia di Favrio, Vigo e Bolzana, e le precedenti ex locato per le mercedi del rogito presente ogniuna delle parti pagarono il proprio notaio.

20 - Che per maggior utilità, validità e corroborazione della presente transazione debbasi impetrare la conferma dell'Eccelsa Superiorità a spese però della vicinia.

E così sia pace e concordia a lode di Dio e di Maria Santissima.

Antonio Luigi de'Prati Luogotenente di Stenico e Mediatore.

Qual proposizione dalle parti udita, cioè dalli DD. Domenico Antonio q. Giambattista Bertelli, Sebastiano q. Domenico Ballardini Giacomo q. Francesco Ballardini, Antonio q. Bortolo Ballardini, Sebastiano q. Giuseppe Ballardini, Serafino q. Pietro Serafini, Paolo q. Giovanni Cerana, Paolo q. Andrea Cerana, ed io sottoscritto come procuratore paterno ed in nome mio proprio, consorti attori in causa parte dall'una, e dalli DD. Giovanni Serafini Bolzana, Antonio q. Gian Antonio Bertelli, Stefano q. Giuseppe Cerana, Giovanni q. Sebastiano Bertelli, Giacomo q. Giovanni Ballardini e Bortolo q. Francesco Castellani, tutti procuratori della vicinia di Favrio, Vigo e Bolzana con facoltà di transigere ed accettare questa transazione in pubblica Regola letta e spiegata, e come più diffusamente dal mandato procuratorio in rogiti Floriani li 26 corrente, che sarà al (presente) usato, facendo tutti a nome proprio e procuratorio come sopra hanno accettato, placitato ed emologato nella più solenne forma.

omissis

Locchè seguì in giorno di martedì vent'otto luglio mille settecento ottantanove — 28 luglio 1789 — Indizione settima, nella sala ed abitazione del Sig. Notaio Floriani, che li rogò in consonanza del (protocollo) ( ), Vigo comune di Preore, Pieve di Tione, diocesi di Trento. Presenti come testimoni abili e pregati li nobili e (reverendi) signori don Baldassare Maistrelli di Denno Valle d'Annone e don Carlo Martinelli Curato dei Ragoli. Omissis.

D. Giampietro Serafini Notaio in consonanza scrisse e pubblicò.

N.B. che la conferma dell'Eccelsa Superiorità è registrata in protocollo Floriani.